



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/06/2006

=====

ADDI' 06/06/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Yario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

***** OMISSIS *****

ASSENTI: MARRAZZO - BATTAGLIA - COSTA - DE ANGELIS - NIERI - RODANO

DELIBERAZIONE N. 320

Oggetto:

Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. 29/97.

Oggetto : Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. 29/97.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 29/97, prevede, tra gli obiettivi, di perseguire la conservazione di specie animali e vegetali;

PRESO ATTO che l'art. 22 comma 6 della L. 394/91 sancisce il divieto dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici che "devono avvenire in conformità al regolamento del Parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate";

VISTA la L.R. 2 maggio 1995, n. 17 - Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio, che all'art. 35 (Controllo della fauna selvatica), comma 3, prevede che "gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394";

PRESO ATTO che l'art. 27 comma 3 della L.R. n. 29/97 stabilisce che il regolamento dell'area naturale protetta disciplini eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici sopra citati;

CONSIDERATO che i predetti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

CONSIDERATO che, per dare attuazione alle finalità di cui sopra, ed in assenza dei rispettivi regolamenti, l'art. 27 comma 4 della L.R. n. 29/97 prevede, da parte della Giunta Regionale, la definizione di una specifica direttiva per la gestione della fauna

selvatica nelle aree naturali protette, cui devono conformarsi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi condotti nelle aree protette regionali;

VISTA la D.G.R. n. 524 del 28.04.2005 con la quale la Giunta Regionale ha approvato una "Direttiva per l'individuazione dei criteri e delle linee guida concernenti ~~dei~~ prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri biologici ai sensi della L.R. 29/97";

CONSIDERATO che, a seguito della necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti sulla materia, con la D.G.R. n. 586 del 17.06.2005, è stata revocata la D.G.R. n. 524 del ~~17.06.2005~~ ^{23.04.2006} ed è stato delegato l'Assessore all'Ambiente a provvedere alla costituzione di una commissione tecnica per l'elaborazione delle linee guida in materia di abbattimenti selettivi nelle aree protette, sentito l'Assessore all'Agricoltura; ~~28.04.~~

CONSIDERATO inoltre che l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli, con propria nota prot. 4632/SP del 24.11.2005 ha incaricato la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli della predisposizione degli atti amministrativi necessari per la costituzione della suddetta commissione, individuandone i componenti;

 RITENUTO CONTO che con Determinazione Dirigenziale n. B5157 del 05.12.2005 è stata costituita la "Commissione tecnica per l'elaborazione delle linee guida in materia di gestione e abbattimenti selettivi di alcune specie di fauna selvatica responsabili di impatti negativi nelle aree protette della Regione Lazio";

CONSIDERATO che la suddetta Commissione, con nota prot. D2/2S/02/50784 del 23 marzo 2006, ha trasmesso alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli il documento finale richiesto per l'approvazione da parte della Giunta Regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica in merito alla Direttiva e trasmesso con nota prot.n. 3212/T - A24 del 13/04/2006;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del suddetto documento, così come previsto dall'art. 27 comma 4 della L.R. n. 29/97;

all'unanimità :

DELIBERA

1. Di approvare la "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri

320 - 6 GIU. 2006

lu

ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. 29/97 che in allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: P.to Massimo POMPILI

IL SEGRETARIO: P.to Domenico Antonio CUZZUPI

78 111 2006



Il presente allegato si compone
di n. 16 pagine.

ALLEG. alla DELIB. N. 320

Allegato "A"

DEL 6 GIU 2006

Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti
selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della
regione Lazio ai sensi della L.R. 29/1997.

PREMESSA

Secondo il dettato dell'art. 1 della Legge quadro sulle aree protette (Legge 6 dicembre 1991, n. 394) il primo tra gli obiettivi generali di un'area naturale protetta è la conservazione degli ecosistemi naturali, nonché dei processi e degli equilibri ecologici che li caratterizzano. Motivi di varia natura, principalmente legati alla considerevole antropizzazione del territorio e alla diffusa compenetrazione tra ambienti ad elevata naturalità e quelli a vario grado trasformati dall'uomo, alterano ripetutamente gli equilibri ecologici esistenti per il ripristino dei quali, in alcuni casi è necessario intervenire attuando un "controllo" della fauna selvatica. Ai fini del controllo faunistico, la normativa vigente sia a livello nazionale che regionale, indica come prioritario il ricorso ai cosiddetti "metodi ecologici" fino ad arrivare, nei casi di verificata inefficacia di questi, all'autorizzazione di piani di abbattimento.

Oggetto della presente direttiva sono i "prelievi faunistici" e gli "abbattimenti selettivi" all'interno delle aree protette ai sensi della Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29. Tali operazioni rientrano nell'ambito delle attività riferibili al "controllo numerico" della fauna che rappresenta solo una tra le diverse opzioni gestionali attuabili nell'ambito del controllo faunistico. L'esperienza maturata negli ultimi decenni in diversi contesti locali dimostra, infatti, che per affrontare il problema nella sua complessità i risultati migliori si ottengono avvalendosi, all'occorrenza in modo concomitante e sinergico, di strumenti di diversa natura quali:

- ☐ indennizzo;
- ☐ prevenzione;
- ☐ informazione;
- ☐ concertazione;
- ☐ controllo numerico.

La Regione comunque incentiva tutti i metodi alternativi all'abbattimento degli individui, inclusi i metodi dissuasivi e contraccettivi.

La realizzazione di interventi di controllo numerico deve inderogabilmente avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- ☐ insufficienza delle tecniche alternative ai fini della ricomposizione degli squilibri ecologici;
- ☐ mantenimento delle caratteristiche della comunità animale e garanzia di conservazione della vitalità della popolazione animale autoctona oggetto degli interventi;
- ☐ obiettività e coerenza scientifica dell'intervento;
- ☐ accurata pianificazione degli interventi ed esplicita attribuzione delle responsabilità tecnico-operative;
- ☐ rispetto dell'integrità psico-fisica degli animali catturati ovvero utilizzo di tecniche in grado di minimizzare le sofferenze degli animali da abbattere;
- ☐ informazione scientifica e pubblica su obiettivi e risultati degli interventi.

Un'eccezione al rispetto dei principi del ricorso preventivo ai metodi ecologici e della conservazione della vitalità della popolazione oggetto di intervento è prevista unicamente nel caso di interventi volti all'eradicazione di specie alloctone.





Il controllo numerico di una popolazione di animali costituisce una deroga al generale regime di protezione che la normativa accorda alla fauna; esso si configura, pertanto, come uno strumento di carattere gestionale al quale talvolta è necessario ricorrere e che, pertanto, a differenza dell'attività venatoria, riveste il carattere dell'eccezionalità. Il carattere di eccezionalità che contraddistingue il controllo numerico implica, all'atto pratico, l'esistenza di differenze sostanziali rispetto all'attività venatoria:

- ☐ tutte le specie possono, almeno potenzialmente, essere oggetto di controllo indipendentemente dal grado di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
- ☐ il controllo può svolgersi senza limitazioni temporali;
- ☐ il controllo può essere attuato con qualsiasi mezzo, purché in grado di minimizzare le sofferenze degli animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189) e selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su individui appartenenti alla specie bersaglio, limitando o evitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche;
- ☐ il controllo è un'attività riservata prioritariamente a personale d'istituto (p.e. guardiaparco) e secondariamente a persone, autorizzate e formate, di preferenza appartenenti alle comunità locali.

Il valore intrinseco dell'ambiente e delle sue componenti, a salvaguardia del quale viene istituita un'area protetta, induce ad un utilizzo cosciente di uno strumento quale il controllo numerico, che deve essere attuato solo dopo aver:

- ☐ valutato attentamente le motivazioni che stanno alla base della proposta di intervento;
- ☐ verificato l'esistenza di una reale necessità di intervento sulla base di elementi oggettivi di conoscenza;
- ☐ definito le modalità operative più opportune in relazione alla situazione contingente.

In termini generali il modello di riferimento è quello della gestione adattativa, la cui prassi prevede:

- ☐ che si contempli l'implementazione di attività gestionali anche in presenza di una quota di incertezza sui loro effetti;
- ☐ che gli effetti della gestione vengano misurati e valutati criticamente;
- ☐ che i risultati siano determinanti per orientare le future decisioni gestionali.

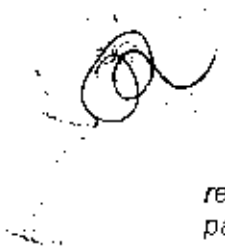
Con l'intento di favorire l'integrazione e il raccordo della presente direttiva con analoghi strumenti di indirizzo già predisposti a livello nazionale, si è scelto di fare costante riferimento a quanto riportato nei documenti elaborati sul tema dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (in particolare i "Quaderni di Conservazione della Natura" n. 2, 3, 4 e 5).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento per l'attuazione di prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi nelle aree protette è costituito da leggi nazionali e regionali.

Il riferimento più importante, dal quale scaturisce anche la necessità di approntare la presente direttiva, è la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette, successivamente modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che all'art. 22, comma 6 prevede per le aree protette regionali la possibilità di ricorrere ad "eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive



 regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previo opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".

Dell'attività di controllo numerico parla anche il dettato della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**, attuativa della Convenzione di Berna (1979) e della Direttiva (CEE) 79/409 ("Conservazione degli uccelli selvatici"), che all'art. 19, comma 2 prevede che: *"Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio"*.

Deroghe al regime di protezione della fauna sono previste anche dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 - **Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche**, successivamente modificato dal DMA 20 gennaio 1999 e dal DPR 12 marzo 2003 n. 120, che all'art. 11, comma 1 prevede, relativamente alle specie contenute nell'allegato D, lettera a, che: *"Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può autorizzare le deroghe [...] a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata della sua area di distribuzione naturale [...]".* Sempre nello stesso comma sono illustrate poi le finalità delle deroghe, tra le quali "per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali", "per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico". Il comma 2 poi specifica che nei casi di cattura, prelievo o uccisione in deroga delle suddette specie "sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità".

Un indispensabile riferimento normativo nazionale al fine della scelta degli strumenti da utilizzare nell'ambito di operazioni di controllo numerico è la Legge 20 luglio 2004, n. 189 - **Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate**.

La Legge quadro sulle aree protette è recepita a livello regionale dalla Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 - **Norme in materia di aree naturali protette regionali**, che all'art. 4 (Sezione aree naturali protette), comma 5, conferisce alla Sezione Aree Naturali protette del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente la facoltà di esprimere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, parere obbligatorio "sui prelievi ed abbattimenti faunistici all'interno delle aree naturali protette" e sancisce, comma 7, che "decorso il termine di cui al comma 5, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere".

Sempre la L.R. 29/1997 all'art. 27 (Regolamento dell'area naturale protetta), comma 3, riprendendo il dettato della analoga norma nazionale, afferma che, "fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette, il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte




con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area naturale protetta, previi opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'ente stesso". Il comma 4 poi definisce in 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine entro il quale "la Giunta regionale definisce, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, una specifica direttiva cui devono conformarsi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi condotti nelle aree naturali protette in assenza dei rispettivi regolamenti".

Un ulteriore riferimento normativo a livello regionale è costituito dalla **Legge Regionale 2 Maggio 1995, n. 17 – Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio**, che all'art. 35 (Controllo della fauna selvatica), comma 3, prevede che "gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394".

La disciplina del controllo numerico è inoltre prevista a livello sopranazionale nell'art. 9, commi 1 e 2 della **Convenzione di Berna del 1979** ("Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa"), nell'art. 9, commi 1-4 della **Direttiva (CEE) 79/409** ("Conservazione degli uccelli selvatici") e nell'art. 16, comma 1 della **Direttiva (CEE) 92/43** ("Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche").

FINALITÀ DELLA DIRETTIVA

Secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 27 della Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, la presente direttiva individua i criteri per l'attuazione di eventuali prelievi ed abbattimenti selettivi di specie animali necessari per ricomporre squilibri ecologici nelle aree protette regionali.

La presente direttiva si applica ai vertebrati omeotermi nonché a tutte le specie animali alloctone fatti salvi gli interventi di controllo delle popolazioni di Ratto nero (*Rattus rattus*), Ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*), Topo domestico (*Mus domesticus*), nell'ambito di contesti urbani o industriali.

L'eccessiva generalità e vaghezza della definizione "squilibri ecologici" rende difficile anche il loro accertamento e, quand'anche si voglia interpretare le parole nell'accezione di "impatto sugli ecosistemi naturali e non (p.e. agro-eco-sistemi)", va detto che si tratta di fenomeni il cui accertamento risulta spesso controverso, complesso e frutto di indagini a lungo termine.

Sebbene né il dettato normativo nazionale né quello regionale, prevedano esplicitamente un'analoga possibilità di intervento per quanto concerne gli "squilibri" provocati da specie animali alle attività agro-silvo-pastorali, va rimarcato come l'integrazione tra uomo e ambiente naturale e la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali vengano annoverate tra le finalità istitutive più significative di un'area protetta regionale (L. 394/91, art. 1; L.R. 29/97, art. 3). In termini più generali, inoltre, poiché nell'attuale quadro normativo la fauna selvatica è considerata "patrimonio indisponibile dello Stato" (L. 157/92, art. 1), viene conferita alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità per i danni cagionati a cose o persone e, di conseguenza, la facoltà d'intervento finalizzata alla prevenzione, riduzione o rimozione della causa del danno.

In sintesi, al di là di quanto esplicitato nel dettato normativo, anche se il primo tra gli obiettivi generali di un'area naturale protetta è la conservazione degli ecosistemi naturali, nonché dei processi e degli equilibri ecologici che li caratterizzano, pare di interpretare adeguatamente l'intendimento del legislatore quando si ritiene che per mettere in atto una strategia di riduzione del conflitto tra uomo e ambiente naturale, che preveda come soluzione ultima l'eventuale limitazione numerica delle specie, sia indispensabile la presenza accertata di squilibri ecologici o, in alternativa, di danni consistenti e ripetuti alle attività agro-silvo-





pastorali, in particolare se di tipo tradizionale e/o compatibile con la conservazione della naturalità del territorio.

Inoltre, nonostante secondo il dettato dell'art. 27 della L.R. 29/97 la presente direttiva sia esplicitamente finalizzata a disciplinare prelievi ed abbattimenti selettivi nell'ambito delle aree naturali protette prive di apposito regolamento, si ritiene che essa debba essere interpretata anche come documento di indirizzo ai fini della stesura dei regolamenti delle singole aree protette.

Infine, la presente direttiva delinea il processo logico che deve guidare l'Ente gestore di un'area protetta nella valutazione e nell'attuazione degli interventi di controllo numerico della fauna selvatica.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva e con riferimento a quanto riportato nei documenti elaborati sul tema dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, si intende per:

- ☐ **Metodi ecologici:** tutti quelli che prescindono dalla sottrazione di individui alla popolazione oggetto di controllo.
- ☐ **Controllo (faunistico):** strategia di gestione, composta da una o più modalità, d'azione volta a ridurre gli impatti esercitati dalla fauna selvatica sugli ecosistemi o sulle attività economiche.
- ☐ **Controllo numerico:** azione volta a ridurre la consistenza locale di una determinata specie per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche, o per impedirne la diffusione su aree più vaste.
- ☐ **Prelievi faunistici:** catture di individui della popolazione oggetto di controllo finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione.
- ☐ **Abbattimenti selettivi:** abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della popolazione oggetto di controllo effettuati con l'intento di incidere unicamente sulla specie "bersaglio", evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.
- ☐ **Eradicazione:** completa e permanente rimozione di una specie alloctona da un'area geografica, realizzata attraverso una campagna mirata condotta in un tempo definito.
- ☐ **Specie autoctona** (o indigena): specie naturalmente presente in una determinata area nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.
- ☐ **Specie alloctona** (o esotica): specie che non appartiene alla fauna originaria di una determinata area, ma che vi è giunta per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.
- ☐ **Piano di riduzione degli impatti:** piano degli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ecologici e/o economici, propedeutico all'eventuale Piano di controllo numerico. Costituiscono il contenuto del Piano:

[1] le informazioni disponibili sulla popolazione responsabile dei danni (distribuzione, consistenza, struttura, ecc.) e sugli impatti da essa causati





(tipologia, distribuzione, rilevanza ecologica e, nel caso di attività produttive, entità economica);

[2] l'enunciazione di: obiettivi, azioni, modalità e tempi degli interventi previsti;

[3] l'analisi delle implicazioni di carattere biologico, sociale, economico e organizzativo connesse con il Piano.

- ☐ **Piano di controllo numerico:** piano operativo di programmazione degli interventi di controllo numerico, da ricomprendere nel Piano di riduzione degli impatti e da stilarsi secondo lo schema riportato in allegato alla presente direttiva.
- ☐ **Studio di fattibilità per l'eradicazione:** indagine preliminare di carattere scientifico volta a verificare l'efficacia delle tecniche di intervento in relazione agli obiettivi individuati.
- ☐ **Piano di eradicazione:** piano operativo di programmazione degli interventi previsti per l'eradicazione della specie alloctona.





1. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il controllo delle popolazioni animali all'interno delle aree protette costituisce una prassi da attuare in modo rigoroso mediante una pianificazione attenta e scrupolosa. Vi è dunque la necessità di operare all'interno di un coerente piano di programmazione degli interventi che individui in modo chiaro ed esplicito obiettivi, azioni, modalità e tempi dell'intervento, sulla base di un adeguato supporto conoscitivo relativo al problema e alla specie bersaglio.

Il momento vero e proprio della stesura del piano di controllo numerico risulta, pertanto, l'atto conclusivo di un'articolata acquisizione di conoscenze e informazioni, a cui fa seguito, prima della definizione del piano, una ponderata analisi delle implicazioni di carattere sociale, economico, organizzativo oltre che biologico. In considerazione di ciò va ricordato che, poiché prelievi ed abbattimenti sono solo una delle possibili opzioni gestionali, **l'eventuale Piano di controllo numerico deve essere contenuto all'interno di un più generale Piano di riduzione degli impatti predisposto dall'Ente gestore.**

Nel caso di eventuali interventi finalizzati all'eradicazione di una data specie, la realizzazione di un'adeguata pianificazione degli interventi mediante uno studio di fattibilità è, inoltre, espressamente raccomandata anche dalla Risoluzione n. 77, 02/12/1999, della Convenzione di Berna.

In allegato si riporta uno schema di Piano di controllo numerico coerente con la sequenza logica degli argomenti esposti nella presente direttiva e con l'approccio sperimentale proprio della gestione adattativa.

2. VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DELL'INTERVENTO

Il primo passo del processo decisionale consiste nell'esaminare la natura degli elementi del conflitto alla luce della loro rilevanza ecologica, economica e sociale. Preliminare a ciò diventa, pertanto, l'acquisizione di una sufficiente conoscenza in merito a:

- ☐ popolazione responsabile dei danni (distribuzione, consistenza, struttura, ecc.),
- ☐ impatti causati (tipologia, distribuzione, rilevanza ecologica e, nel caso di attività produttive, entità economica).

Il concetto di impatto, come anche l'individuazione di una determinata soglia di sopportabilità, sfuggono talvolta ad una definizione di natura assoluta e possono essere diversi a seconda del contesto locale in cui si esplicano. Il riconoscimento e la valutazione degli impatti richiedono, pertanto, la definizione a priori di uno o più obiettivi (di tipo ecologico, economico e/o sociale), in considerazione delle finalità delle diverse zone, che possa essere confrontato con la condizione osservata in modo da constatarne l'insorgenza e l'entità. Una decisione in tal senso dovrebbe essere condotta nell'ambito delle scelte di fondo operate all'atto della stesura e dell'approvazione del piano del parco (L. 394/91, art. 25; L.R. 29/97, art. 26).

Nella valutazione dell'opportunità dell'intervento è necessario considerare, oltre agli impatti causati dalle specie animali, anche gli eventuali aspetti positivi connessi alla loro presenza o gli impatti negativi causati dalla loro rimozione. Un esempio efficace è quello del Cinghiale il quale, oltre a costituire un elemento tipico della fauna autoctona italiana, ha sicuramente rivestito un ruolo cruciale nell'espansione mostrata dal Lupo negli ultimi decenni.

In considerazione del conflitto sociale che l'eventuale azione di controllo numerico inevitabilmente genera all'interno delle comunità locali e tra i diversi gruppi portatori d'interesse è opportuno prevedere, per il ricorso a tale strumento, **l'utilizzo di un approccio il più possibile**





partecipativo che, nell'intento di prevenire o limitare i conflitti, persegua la mediazione tra interessi diversi.

Valutazione di incidenza

In base a quanto previsto dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, art. 5, commi 2 e 3, nei siti di importanza comunitaria (SIC) "i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare [...] i principali effetti che detti interventi possono avere [...] tenuto conto degli obiettivi di conservazione" del sito.

3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

In linea generale, gli obiettivi individuati in sede di pianificazione devono essere:

- ☐ concreti (in modo da risultare misurabili)
- ☐ esplicitati in maniera univoca (in modo da permettere una valutazione dell'efficacia dell'intervento in relazione ai risultati ottenuti).
- ☐ credibili (in termini di raggiungibilità)
- ☐ economicamente sostenibili (in termini di costi/benefici).

E' necessario, inoltre, tenere in considerazione anche la compatibilità degli obiettivi con le esigenze ambientali di natura più complessiva quali ad esempio le diverse forme di utilizzo dell'ambiente naturale o le necessità di conservazione delle specie.

Un concetto che necessita di essere ribadito è che **il fine ultimo delle attività di controllo è la riduzione degli impatti e non necessariamente della popolazione che li causa**; in tal senso, il contenimento delle popolazioni costituisce solo uno dei possibili mezzi attraverso i quali si cerca di conseguire l'obiettivo prefissato.

Dato per assunto che, in un contesto faunistico quale quello attuale, il manifestarsi di una certa quota di danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico, **piuttosto che prefiggersi un'improbabile eliminazione dei danni, appare realistico perseguire la strada dell'attenuazione del conflitto a livelli tollerabili**. In altri termini, si deve tendere al raggiungimento di un sorta di "equilibrio agro-ecologico", vale a dire una situazione di equilibrio sostenibile tra l'ammontare dei costi sociali ed economici del danno alle colture, in termini sia di indennizzo che di prevenzione, e una consistenza di popolazione sufficiente (almeno per quanto concerne le specie autoctone) al mantenimento del ruolo ecologico della specie nell'ecosistema protetto.

Inoltre, nella definizione degli obiettivi quantitativi del piano di controllo numerico non va dimenticato che non sempre esiste una stretta dipendenza tra l'entità dei danni e la densità della specie che li causa; l'esposizione al danneggiamento è, infatti, legata anche alle caratteristiche ambientali di ciascuna area (a loro volta dipendenti da trasformazioni recenti dell'uso del suolo non sempre compatibili con le finalità dell'area protetta) e a fattori estemporanei non sempre prevedibili. Per tale motivo l'attuazione di interventi di entità limitata e diluita su aree ampie rischia di raggiungere come unico risultato, anziché la riduzione tangibile dei danni, una sorta di effetto placebo sul piano sociale.





La ridotta superficie che caratterizza la maggior parte delle aree protette del Lazio le obbliga di fatto ad una dipendenza pressoché totale dalle dinamiche che si instaurano nel contesto faunistico allargato dei territori circostanti. Ciò comporta due ricadute principali:

- ☐ gli effetti delle modalità di gestione attuate esternamente ricadono sulle aree protette indipendentemente dalla strategia messa in atto dall'Ente gestore;
- ☐ qualsiasi intervento di riduzione delle consistenze, nel caso in cui non vada ad incidere sulla "popolazione-sorgente", rischia di avere un effetto trascurabile o la cui durata corrisponde al tempo necessario alla specie per ricolonizzare l'area mediante il flusso di individui provenienti dall'esterno.

Pertanto, nei casi in cui si verifichino le condizioni sopra citate, l'eventuale piano di controllo numerico, pur nel rispetto delle competenze, deve essere avviato in modo unitario e coordinato con le Province e gli ATC confinanti, il cui intervento è previsto in applicazione della L.R. 17/95, artt. 34 e 35. A tal fine è opportuna la convocazione di tavoli tecnici di confronto, inclusa apposita conferenza di servizi, tra Enti gestori delle aree protette e i diversi soggetti istituzionalmente interessati, finalizzati alla definizione di protocolli d'intesa all'interno dei quali vengano delineati i principi e gli obiettivi gestionali comuni. Come previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, nel caso del Cinghiale, sono da evitare ulteriori immissioni e pertanto risulta indispensabile la ricerca di accordi che prevedano, per lo meno nelle aree critiche poste in zone di confine con l'area protetta, e sempre nelle aree contigue, l'interruzione totale dei ripopolamenti a scopo venatorio.

4. UBICAZIONE E DURATA DELL'INTERVENTO

Nella fase di pianificazione è indispensabile valutare la compatibilità dei tempi e dell'ubicazione dell'intervento di controllo numerico (oltre che delle tecniche adottate) con la conservazione delle altre specie, modulandoli in funzione dell'impatto che, in determinate aree (p.e. zone di riserva integrale e generale) o periodi (p.e. riproduzione, cova e parti) critici, possono esercitare sulle altre componenti della biocenosi. Nella scelta dei tempi e del luogo vanno inoltre considerati i molteplici usi che caratterizzano un dato territorio, mirando a limitare eventuali conflitti con le attività produttive o disturbi nei confronti della fruizione turistica e naturalistica.

La durata dell'intervento deve necessariamente essere commisurata agli obiettivi prefissati, nonché chiaramente esplicitata all'interno del Piano di controllo numerico.

La scelta dell'area di intervento, in relazione anche a quanto esposto in precedenza sul rapporto con il territorio circostante l'area protetta, deve essere effettuata sulla base di opportune valutazioni tecniche e considerazioni strategiche. Per una gestione efficace delle operazioni, il personale dell'area protetta predispone e aggiorna un'apposita cartografia relativa all'ubicazione precisa di tutte le aree di intervento e delle strutture (trappole, recinti, appostamenti, ecc.) utilizzate per la sua realizzazione.

5. SCELTA DEGLI STRUMENTI D'INTERVENTO

Per quanto concerne gli strumenti di intervento, il dettato normativo nazionale e regionale riguardante il controllo numerico nelle aree protette fornisce come unica indicazione la "selettività", ovvero la capacità di incidere unicamente sulla specie bersaglio, evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.

Le tecniche di controllo, variabili a seconda della specie oggetto dell'intervento, devono in ogni caso coniugare le seguenti caratteristiche:



- ☐ selettività;
- ☐ minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale;
- ☐ ridotto o nullo disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi;
- ☐ rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti;
- ☐ rispetto assoluto delle condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti e per i frequentatori dell'area protetta.

E' molto importante che la valutazione del rapporto costi/benefici sia effettuata in riferimento allo specifico contesto ambientale, faunistico e sociale. Va inoltre ricordato che spesso i risultati migliori si ottengono con l'applicazione sinergica (non necessariamente contemporanea) di più tecniche, adattando le modalità e i tempi del loro utilizzo alle peculiarità dell'area di intervento e della specie.

La Regione promuove progetti pilota per sperimentare i metodi non cruenti basati sul controllo della fertilità delle specie bersaglio.

Prelievi faunistici (catture)

Nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione delle catture vanno utilizzati appositi dispositivi in grado di garantire la necessaria selettività e la minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale. I dispositivi si differenziano a seconda della specie bersaglio. Le caratteristiche tecniche delle strutture da utilizzare per la cattura devono fare costante riferimento, ove presenti, a quanto riportato negli appositi documenti elaborati sul tema dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e/o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed essere concordate con le ASL territorialmente competenti.

I dispositivi di cattura sono messi in opera a cura del Direttore dell'area protetta, e condotti secondo precise procedure (protocolli operativi), da indicarsi nel Piano di controllo numerico. La gestione delle strutture, ad eccezione delle fasi di innesco e cattura, può essere affidata dal Direttore dell'area protetta a personale coadiuvante (successivamente definito) purché adeguatamente formato mediante appositi corsi. L'innesco delle strutture e la gestione delle fasi di cattura rimangono di esclusiva competenza del personale dell'area protetta, che può, all'occorrenza, essere coadiuvato da personale esterno. Il programma di innesco delle strutture viene comunicato anticipatamente al servizio veterinario dell'ASL per la programmazione degli interventi di propria competenza.

Abbattimenti.

Le due tecniche ammesse per gli abbattimenti sono:

- ☐ abbattimento individuale da appostamento;
- ☐ abbattimento collettivo mediante "girata" (solo Cinghiale).

Sono inammissibili le restanti modalità di prelievo con arma da fuoco esercitate in forma singola ("cerca") o collettiva, con o senza l'ausilio di cani ("battuta" o "braccata").

Abbattimento individuale da appostamento. Gli appostamenti possono essere fissi (altane) o temporanei (schermature); è possibile avvalersi di siti di alimentazione (anche automatici) per attrarre gli animali sul sito di abbattimento. La scelta dell'ubicazione e delle caratteristiche degli appostamenti, nonché delle direzioni di tiro, effettuata nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza, avviene ad opera del personale dell'area protetta, o comunque sotto la sua supervisione, purché provvisto di adeguata esperienza in materia di balistica. Nel caso degli Ungulati, l'abbattimento da appostamento è permesso solo mediante arma a canna rigata.





di ottica di puntamento e, comunque, da posizione elevata per minimizzare i rischi; nei restanti casi è ritenuta ammissibile anche la canna liscia priva di ottica di puntamento.

Abbattimento collettivo mediante "girata". La tecnica della girata prevede l'utilizzo di un unico cane ("limiere"), portato al guinzaglio da un conduttore. Al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni, i cani con funzione di "limiere" devono essere abilitati per prove di lavoro specifiche da un giudice dell'Ente Nazionale della Cinofilia (ENCI). Appositi corsi di formazione per i conduttori e per il restante personale coinvolto nell'applicazione della tecnica della girata dovranno essere attivati dalle singole aree protette con il supporto dell'Agenzia Regionale per i Parchi.

Il numero dei partecipanti alla girata, non superiore a 10, è deciso dal responsabile dell'intervento, precedentemente individuato dal Direttore dell'area protetta; in ogni caso è prevista la partecipazione di un solo conduttore e di un solo cane con funzione di "limiere". Per lo svolgimento delle operazioni è obbligatoria la presenza del personale di vigilanza dell'area protetta interessata. La girata può avere luogo solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e copertura della vegetazione ed in giorni di scarso afflusso di visitatori.

Al fine di ridurre al massimo il disturbo esercitato sulle restanti componenti della zoocenosi, sulla base dei possibili impatti potenziali esercitati nei diversi contesti locali potranno essere previste ulteriori restrizioni temporali e spaziali all'effettuazione delle girate.

L'accesso alle aree interessate da abbattimenti praticati in forma singola o collettiva è interdetto tramite apposita ordinanza emessa dalle autorità competenti. Tali aree sono inoltre opportunamente segnalate e/o delimitate a cura del personale dell'area protetta.

In considerazione della concreta possibilità che, nel corso di operazioni di abbattimento, si verifichi il ferimento di animali, è opportuno che ciascuna area protetta possa far riferimento ad un servizio di ricerca degli animali feriti, formato da conduttori e cani appositamente abilitati dall'ENCI. Nel caso di individui appartenenti alla specie oggetto di controllo, successivamente all'effettuazione del ritrovamento, è comunque prevista la soppressione eutanasica mediante l'ausilio di metodi idonei.

Nel rispetto delle condizioni di sicurezza, durante la realizzazione di qualsiasi tipo d'intervento finalizzata all'abbattimento mediante arma da fuoco, il personale coinvolto deve obbligatoriamente adottare indumenti ad alta visibilità.

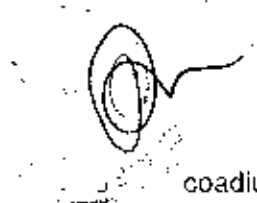
6. SCELTA DEL PERSONALE

Secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, le aree protette, per l'attuazione delle attività di controllo numerico della fauna, devono avvalersi in prima istanza di personale dipendente del Ruolo Unico Regionale delle aree protette del Lazio. L'area protetta può altresì avvalersi, qualora previsto dal piano di controllo numerico, di personale esterno coadiuvante, appositamente autorizzato dalla direzione dell'area protetta. **Il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle diverse fasi dell'intervento viene stabilito dal Direttore dell'area protetta, alla quale spettano inderogabilmente responsabilità, coordinamento e sorveglianza degli interventi.**

Nel rispetto della L. 394/91 (art. 22, comma 6), l'eventuale personale esterno coadiuvante deve essere scelto con preferenza tra i cacciatori residenti nell'area protetta.

I coadiuvanti scelti, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi in caso di abbattimenti, dovranno essere opportunamente preparati, mediante appositi corsi di formazione, organizzati dall'Ente gestore dell'area protetta e tenuti da specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico e/o professionale, al fine di acquisire quelle basi di conoscenza tecnica (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologica (sulla specie), necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni. L'Agenzia Regionale per i Parchi, fornisce alle aree protette il supporto scientifico, tecnico e didattico e gli schemi-tipo dei percorsi formativi del personale interno e





coadiuvante ai quali si devono attenere gli Enti gestori. I percorsi formativi aderiscono a quanto previsto, ove disponibili, negli appositi documenti elaborati sul tema dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e/o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Le singole aree protette predispongono e aggiornano un registro dei coadiuvanti, per i quali è prevista anche la possibilità di motivata revoca dell'autorizzazione concessa.

7. GESTIONE DEGLI ANIMALI PRELEVATI

Animali catturati.

Il valore conservazionistico della specie oggetto di cattura, nonché l'impatto da essa potenzialmente esercitabile nei confronti delle attività produttive o delle biocenosi, ne determinano le successive opzioni di gestione.

Per quanto riguarda il destino degli animali catturati è necessario fare riferimento, ove presenti, a quanto riportato negli appositi documenti elaborati sul tema dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e/o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Le possibilità previste sono tre:

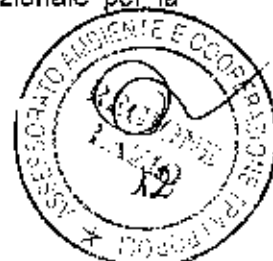
- ☐ traslocazione e successivo rilascio in aree sufficientemente distanti da evitare il rientro dei soggetti nel sito di cattura;
- ☐ traslocazione presso allevamenti a scopo esclusivamente alimentare;
- ☐ soppressione presso il sito di cattura o altro luogo idoneo.

Il ricorso alla traslocazione e successivo rilascio può essere previsto unicamente per quelle specie in grado di arrecare danni ingenti alle attività produttive o alle biocenosi solo nello specifico contesto dal quale si prevede la rimozione. In questi casi la traslocazione potrà essere effettuata solo successivamente alla verifica dell'idoneità sanitaria e genetica dei soggetti da traslocare e alla produzione di uno studio di fattibilità in cui vengano esaurientemente illustrati tempi, modalità, costi e conseguenza ecologiche dell'operazione.

Almeno per quanto riguarda il Cinghiale, la traslocazione e il rilascio degli animali catturati in aree esterne all'area protetta è da considerarsi una scelta non praticabile in quanto del tutto incongruente con una strategia di gestione volta alla riduzione del conflitto con le attività agricole e non semplicemente alla traslazione spaziale del problema. Analogamente, anche la possibile soluzione alternativa, spesso praticata, di un'immissione all'interno di aree recintate destinate al prelievo venatorio, appare fortemente criticabile poiché favorisce una gestione artificiale della specie che presenta notevoli aspetti negativi di carattere biologico, sanitario e culturale. Pertanto, per il Cinghiale, è da ritenersi possibile, come unica alternativa alla soppressione, il trasferimento presso allevamenti a scopo esclusivamente alimentare, previo accertamento dell'idoneità sanitaria dei soggetti da traslocare.

In tutti i casi in cui sia previsto il trasporto in vivo degli animali catturati esso dovrà avvenire con l'ausilio di mezzi idonei e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nei casi in cui sia prevista la soppressione dei soggetti catturati, la necessità di operare nel pieno rispetto degli animali nonché della sicurezza degli operatori, rende indispensabile la definizione, di concerto con le ASL territorialmente competenti, di appositi protocolli operativi aderenti a quanto previsto dalla normativa vigente. I metodi contemplati per la soppressione sono quelli previsti dal D. Lgs. 01/09/1998 n. 333 e, con riferimento alle diverse specie, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nei documenti elaborati sul tema.





Spoglie

Coerentemente con il dettato normativo, per le spoglie degli animali abbattuti o soppressi successivamente alla cattura è prevista una destinazione diversa a seconda che esse siano destinabili al consumo umano oppure allo smaltimento secondo altre modalità.

Nel caso di specie destinabili al consumo alimentare umano è possibile la vendita o la cessione a titolo gratuito delle spoglie secondo le norme contabili e amministrative della pubblica amministrazione; è possibile inoltre la destinazione delle spoglie ai centri di recupero della fauna per l'alimentazione degli animali ricoverati o a carni previsti da progetti dell'Ente gestore dell'area protetta, nell'ambito delle norme vigenti. In presenza di quantità consistenti, è consigliabile il loro conferimento presso centri di lavorazione autorizzati, individuati preferenzialmente nei comuni interessati dall'area protetta, al fine di contribuire all'integrazione delle economie locali.

In ogni caso le modalità di trattamento, stoccaggio e trasporto delle spoglie degli animali soppressi, oltre a rispettare il dettato normativo vigente, devono essere concordate con le ASL territorialmente competenti, le quali potranno disporre delle spoglie nell'ambito di eventuali piani di campionamento finalizzati alla sorveglianza epidemiologica.

Identificazione e studio degli animali prelevati

Ogni animale abbattuto o catturato deve essere identificato in modo univoco dal personale dell'area protetta che predispone un apposito registro informatizzato contenente le caratteristiche di ciascun animale (specie, sesso, età stimata, ecc.) ed eventuali dati biometrici e altre informazioni rilevate.

Al fine di contribuire alla riduzione degli impatti sulle biocenosi o sulle attività economiche attraverso l'incremento delle conoscenze sulla biologia e l'ecologia delle specie oggetto di controllo, l'Ente gestore dell'area protetta valuta l'attivazione di specifici programmi di studio a partire dai dati raccolti sulle spoglie degli animali.

8. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI

La necessità di effettuare una valutazione critica dei risultati ottenuti rende indispensabile l'attuazione del monitoraggio degli effetti del Piano di controllo. Una premessa a tal riguardo è che i protocolli e gli indici di monitoraggio predisposti siano affidabili e adeguati a descrivere l'andamento degli effetti.

Il principale strumento conoscitivo a disposizione dell'Ente gestore è sicuramente il monitoraggio costante della distribuzione geografica e dell'entità degli impatti, fatto attraverso un'adeguata raccolta e aggiornamento dei dati rilevati all'atto delle perizie. Nel caso di danni alle biocenosi naturali, invece, è necessario prevedere un apposito protocollo di monitoraggio degli effetti.

Parallelamente all'andamento dei danni, anche la popolazione oggetto di controllo necessita di un monitoraggio costante dell'andamento delle consistenze e della distribuzione nel territorio d'intervento. Inoltre, nei casi in cui la specie bersaglio risulti importante per la sussistenza di specie di importanza conservazionistica ad essa correlate è essenziale prevedere un monitoraggio di queste ultime al fine di evidenziare eventuali impatti negativi connessi al controllo.

Attraverso l'utilizzo di appositi indici, infine, è possibile monitorare l'efficacia e l'efficienza delle tecniche di controllo numerico adottate, passaggio indispensabile per apportare eventuali correttivi alle modalità e/o alla tempistica degli interventi.

Gli Enti gestori inviano all'Assessorato competente in materia di ambiente, all'Agenzia Regionale per i Parchi e all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica le relazioni finali e, nel caso di interventi pluriennali, rapporti intermedi a cadenza almeno annuale, contenenti le informazioni





relative all'andamento dei principali indici di monitoraggio utili. Eventuali ulteriori obblighi informativi vengono definiti dal Piano di controllo.

Per quanto riguarda gli eventuali interventi di controllo degli uccelli, gli Enti gestori, ai sensi della L. 221/02 (art. 1, comma 5), inviano all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica la rendicontazione dei prelievi in deroga effettuata in forma standardizzata e su supporto informatico appositamente predisposto dal suddetto Istituto.

9. VALUTAZIONE CRITICA DEI RISULTATI

Come qualsiasi attività di tipo gestionale, anche il Piano di controllo deve prevedere un'attenta verifica dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti. La fase di verifica presuppone la disponibilità di dati aggiornati da utilizzare per un confronto critico con quanto previsto in fase di programmazione. **Per essere realmente efficace e soddisfare le esigenze di trasparenza amministrativa, la valutazione dei risultati va affrontata con l'opportuno rigore, evidenziando i punti critici ed evitando interpretazioni forzate dei dati.**

La tempistica scelta per la verifica dei risultati deve risultare coerente con il tipo di obiettivo prefissato. Annualmente è prevista una verifica dell'andamento del Piano di controllo effettuata dal Consiglio direttivo dell'area protetta su proposta del Direttore. All'analisi critica dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti farà seguito l'eventuale ridefinizione di nuovi obiettivi o la rimozione delle cause che ne hanno impedito il raggiungimento, compresa l'adozione, se necessaria, degli opportuni correttivi alle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi.

10. ITER AUTORIZZATIVO

Poiché eventuali prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Direttore, il primo passo nell'iter autorizzativo consiste in un atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'area protetta che autorizzi l'avvio delle procedure per la definizione dello studio preliminare e dell'eventuale piano degli interventi.

Indipendentemente dal fatto che si operi sulla base del regolamento dell'area protetta o delle indicazioni contenute nella presente direttiva, la L.R. 29/1997 prevede la formulazione di una richiesta per l'acquisizione di un parere obbligatorio sul Piano di controllo da parte del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente - Sezione Aree Naturali Protette. Il suddetto parere viene espresso sulla base di un'istruttoria effettuata dall'Agenzia Regionale per i Parchi, la quale, qualora lo ritenga necessario, può richiedere un parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. In assenza di risposta da parte del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, dopo 45 giorni dalla ricezione della richiesta, la norma prevede che si possa procedere anche in assenza del suddetto parere.

Nei casi in cui si debba operare all'interno di SIC o ZPS, preliminarmente al suddetto parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente - Sezione Aree Naturali Protette, è prevista l'acquisizione da parte dell'Ente gestore della valutazione di incidenza da parte dell'autorità competente presso la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

Inoltre, per l'effettuazione di interventi di controllo numerico di specie elencate nell'allegato D del DPR 357/97 e successive modifiche, è obbligatoria l'autorizzazione da parte del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio.

Una volta dotato dei necessari pareri, il Piano degli interventi deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'area protetta che lo autorizza e affida al Direttore l'incarico per l'espletamento.



ALLEGATO

Schema di Piano di controllo numerico

1. **Descrizione del contesto d'intervento**
2. **Valutazione dell'opportunità dell'intervento**
3. **Obiettivi del Piano**
4. **Durata del Piano**
5. **Area d'intervento**
6. **Strumenti d'intervento**
7. **Personale coinvolto**
8. **Programma degli interventi**
9. **Destinazione degli animali prelevati**
10. **Tempi e modalità del monitoraggio degli effetti del Piano**
11. **Tempi e modalità di valutazione dei risultati**





ELENCO BIBLIOGRAFICO DI RIFERIMENTO

- AA.VV., 1997 - *Documento sulle immissioni faunistiche: linee guida per le introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti di Uccelli e Mammiferi*. In: Spagnesi M., S. Toso, P. Genovesi (Eds.), *Atti del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina*, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVII: 897-905.
- Andreotti A., N. Baccetti, A. Perfetti, M. Besa, P. Genovesi, V. Guberti, 2001 - *Mammiferi ed Uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali*. Quad. Cons. Natura, 3, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- Cocchi R. e F. Riga, 2001 - *Linee guida per il controllo della Nutria (Myocastor coypus)*. Quad. Cons. Natura, 5, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- Cocchi R., 1996 - *Il controllo numerico della Gizza mediante la trappola Larsen*. Documenti Tecnici, 19 - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
- Genovesi P. e S. Bertolino, 2001 - *Linee guida per il controllo dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) in Italia*. Quad. Cons. Natura, 4, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- Toso S. e L. Pedrotti, 2001 - *Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette*. Quad. Cons. Natura, 2, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

